

**SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO GRATUITO DI PORZIONE
DI IMMOBILE COMUNALE E PRECISAMENTE N. 2 LOCALI DI CUI N. 1
AL PIANO TERRA E N. 1 AL PIANO PRIMO DI VIA BORGO GARIBALDI
DEL CAPOLUOGO**

L'anno duemilaventisei (2026) addì _____ (____) del mese di _____
fra

- il COMUNE DI CASTIGNANO, con sede in Castignano, Via Margherita 25, codice fiscale 00358540441, in persona del responsabile area amministrativa del detto Comune dott.ssa STEFANIA SORRENTINO, nata in Ascoli Piceno il 26/07/1964, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede medesima, a questo atto legittimato giusto provvedimento sindacale n. sindacale n. 9 del 1/06/2024 e che agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Castignano;
- _____, con sede legale in _____,
Via _____, codice fiscale _____ p. Iva
_____ in persona di _____, nato in
_____ il _____, residente in
_____ Via _____, codice fiscale
_____ il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della
detta associazione, di seguito "concessionario";

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castignano è proprietario di immobili non destinati, allo stato attuale, ad usi istituzionali;
- gli immobili pubblici possono essere oggetto di contratti di locazione e/o di concessioni a favore di operatori economici individuati con le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare per favorire forme di valorizzazione dei beni immobili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e della normativa civilistica;
- i beni immobili, per antonomasia, sono produttivi di un introito economico;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 del 30/07/2021 è stato approvato il Regolamento per la gestione e l'uso di immobili comunali;
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 27/12/2022 è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio in cui, tra l'altro, all'art. 10 sono determinate le modalità di concessione dei vantaggi economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) così definiti: "altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere";

- la normativa nazionale, come ad esempio l'art. 1, comma 1137, L. 178/2020, pone un *favor* sull'utilizzo collettivo di beni immobili, appartenenti al patrimonio pubblico, da parte di enti del terzo settore, al fine di gestire luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza;
- la Pubblica Amministrazione è titolare del perseguimento di esigenze pubblicistiche e che l'ossatura del sistema amministrativo si basa sulla tutela e salvaguardia di beni e/o interessi pubblici, anche a fruizione collettiva (salute, ambiente, consumatori), che seppure privi di un profilo e una dimensione materiale hanno un valore inestimabile;
- tali beni fanno capo ad una generalità indistinta e indefinita di consociati e, indi, determinano un beneficio ed un vantaggio a tutti gli appartenenti di una certa collettività (e nel caso di interessi diffusi anche ad esterni) e che, per antonomasia, i soggetti chiamati a rappresentare tali interessi sono gli enti collettivi;
- è intenzione di questa Amministrazione curare tali interessi, avvicinando la cittadinanza all'impegno per la conservazione e la salvaguardia degli stessi, quali valori e beni essenziali.
- sempre in un'ottica di fattiva collaborazione, ed in una logica di sussidiarietà orizzontale è volontà dell'Amministrazione Comunale porre la massima attenzione ad attività che promuovano l'integrazione sociale ed il potenziamento dei servizi per la salute della cittadinanza, o il volontariato largamente inteso, quale supporto, soccorso o assistenza alla popolazione residente, o la tutela del supremo bene dell'ambiente, o la diffusione/accrecimento della cultura;
- che con deliberazione G.C. n. 88 del 25/11/2025 sono stati dettati indirizzi per la concessione in uso a titolo gratuito di porzione di immobile comunale costituita da n. 2 locali, di cui uno al piano terra e l'altro al piano primo sito in Via Borgo Garibaldi del capoluogo;
- che in data _____ è stato pubblicato avviso indicante le modalità per la concessione d'uso;
- che l'Associazione/Organizzazione di volontariato (specificare il tipo di organismo), avente i requisiti morali per dialogare per la Pubblica Amministrazione, ha formulato espressa richiesta per l'utilizzo a titolo gratuito, allegando tutta la documentazione prevista dall'avviso, per la realizzazione della seguente progettualità:

- che il progetto rispetta i requisiti richiesti per la concessione in uso gratuito dell'immobile e pertanto la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento negli artt. 2 e 3 della costituzione italiana;

Per tutto quanto sopra espresso e per la fattispecie in esame

Tra le parti come sopra costituite;

Visti l'art. 118 della Costituzione, il D. Lgs.n.267/2000, lo Statuto comunale, il Regolamento per l'uso di immobili di proprietà comunale, l'avviso per la concessione in uso di porzione di immobile comunale in Via B.go Garibaldi del capoluogo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2. Il Comune, come sopra rappresentato, concede a titolo gratuito al concessionario, come sopra costituito, l'uso di una parte di un immobile sito in Via B.go Garibaldi del capoluogo, e, precisamente, n. 2 locali di cui uno al piano terra e l'altro al piano primo, come evidenziato nell'allegata planimetria, per un triennio con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per lo svolgimento delle proprie attività, secondo quanto presentato in sede di istanza.

ART. 3. Il concessionario con la sottoscrizione della presente convenzione assume i seguenti obblighi:

- non svolgere nella porzione di struttura concessa e sua pertinenza alcuna attività che contrasti con quanto prescritto nell'avviso e nella presente convenzione ed utilizzare la parte dell'immobile esclusivamente per il tempo e per l'uso oggetto di concessione;
- non subconcedere l'uso, anche parziale, della parte di immobile oggetto di concessione a chiunque ed a qualunque titolo;
- non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti presenti, ed in ogni caso a rimettere urgentemente ed a proprie spese nel primitivo stato quanto sia stato danneggiato;
- non installare attrezzi fissi o asportare quelli eventualmente esistenti;
- custodire a parte eventuali sussidi specifici di propria proprietà sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;
- non fare entrare nell'ambito del fabbricato coloro che non sono parte diretta o indiretta dell'attività sociale praticata;
- limitare l'accesso ad un numero adeguato di utenti, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- al termine dell'utilizzo della parte di immobile restituire lo stesso al Comune nello stato in cui esso è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento d'uso;
- consentire in ogni momento all'Amministrazione di effettuare ispezioni e verifiche sull'immobile;
- far osservare agli utenti un comportamento disciplinato e rispettoso;
- consegnare al termine della concessione una relazione sull'attività svolta e contenente un riepilogo degli interventi effettuati.

ART. 5. Il concessionario deve provvedere periodicamente alla pulizia onde mantenere il decoro della struttura, utilizzando prodotti compatibili e sollevando il Comune da ogni onere. In considerazione che la suddetta concessione rappresenta una forma di sostegno e di contribuzione

indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini tutti in vista della realizzazione di un interesse superiore e collettivo, le utenze saranno a carico dell'Amministrazione promuovente.

ART. 6. Sarà cura del concessionario far sì che i fruitori del servizio prendano visione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e rispettino tutte le norme del D. Lgs. n. 81/2008 e del piano di emergenza.

ART. 7. Il concessionario con la presente assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale per fatti, incidenti, danni a persone e /o cose e quant'altro possa verificarsi durante l'uso dei predetti locali, sollevandone pienamente e senza rivalsa l'Amministrazione Comunale di Castignano. A tal fine è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per tutto il periodo della durata della presente convenzione con massimali adeguati di copertura infortuni. Con la sottoscrizione della presente il concessionario dichiara che i propri associati sono coperti da idonea polizza infortuni.

ART. 8. Il Comune resterà estraneo a qualunque rapporto fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 9. Il concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri eventuali dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 10. Tutti i dati forniti saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla normativa sulla privacy. L'ente informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castignano e che, relativamente agli adempimenti inerenti alla presente convenzione, responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Segreteria e Affari Generali. L'ente nomina il concessionario, nella figura del suo legale rappresentante, che accetta, responsabile esterno al trattamento dei dati. Il concessionario si impegna ad attenersi scrupolosamente al trattamento dei dati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente inerenti alla presente convenzione, con esclusione di ogni altro uso.

ART. 11. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione con un preavviso di almeno 20 giorni anche con semplice comunicazione scritta, o in caso di riscontro per mancato rispetto delle condizioni di cui alla presente convenzione, o per motivi di ordine diverso inerenti comunque l'interesse straordinario e prioritario del Comune, senza pretese o risarcimenti o indennizzi di sorta. Il concessionario può altresì risolvere il presente atto in ogni momento previa comunicazione di almeno 30 giorni.

ART. 12. Alla scadenza della presente convenzione o al termine della gestione in caso di risoluzione anticipata della stessa, il concessionario dovrà restituire i locali e le strutture concessi in perfetto stato di manutenzione e funzionalità.

ART. 13. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia a quanto stabilito in materia dalle disposizioni legislative in merito e dal codice civile.

ART. 14. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Ascoli Piceno.

Il presente atto, redatto in duplice originale, verrà registrato solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico di chi tra le parti ne avrà provocato la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Comune di Castignano – Dott.ssa Stefania Sorrentino

p. concessionario _____
